



ASL di Rieti

Procedura interna in materia di
videosorveglianza, accesso ed
estrazione delle immagini
riprese



Sommario

Premessa.....	3
I Principi applicabili.....	3
Accesso alle immagini.....	5
Estrazione delle immagini.....	7
Diritti degli interessati.....	8
Avvertenze.....	8
Entrata in vigore.....	9
Allegati.....	9

Premessa

Allo scopo di garantire il pieno rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Europeo 2016/679 (infra detto “**Regolamento**”) e nei pertinenti Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detto “**Garante**”) oltre che nelle linee guida emanate dall’EDPB, la ASL di Rieti, Titolare del trattamento, intende con la presente procedura formalizzare le istruzioni specifiche che permettano di garantire che il trattamento dei dati personali ricavabili attraverso l’uso dei sistemi di videosorveglianza, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento, avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e alla sicurezza dei dati personali.

I Principi applicabili

Il Regolamento tutela i dati personali relativi alle persone fisiche.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini di persone fisiche configura un trattamento di dati personali.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati adottando, ove tecnicamente possibile, tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Sulla base di quanto precede, occorre garantire che i trattamenti di accesso e, ove necessario, estrazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza aziendale effettuati dal personale interno e/o esterno appositamente addetto, riguardino solo ed esclusivamente i dati strettamente necessari all’espletamento della propria attività lavorativa.

In ogni caso, anche nell’ambito della videosorveglianza, qualsiasi trattamento di dati deve riguardare informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'attività di videosorveglianza deve essere compiuta nell'assoluta osservanza, oltre che del Regolamento, anche di quanto stabilito nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) del Garante e dalle "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" dell'EDPB ed eventuali s.m.i.

L'installazione e l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle immagini negli ambiti di competenza della ASL deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali le vigenti norme in materia di interferenze illecite nella vita privata e quelle sul controllo a distanza dei lavoratori.

È vietata, in particolare, l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate a tale ultima finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Vanno poi osservate le garanzie previste ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"): gli impianti audiovisivi possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali e soggetto a periodiche revisioni. In mancanza di accordo, gli impianti possono essere installati previa autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne a edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), quindi, resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti.

Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all'art. 9 del Regolamento (ad esempio l'esigenza di monitorare costantemente, da remoto, le condizioni di salute di un paziente).

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare, sotto forma di cartello, il modello semplificato di informativa "minima" riportato in fac-simile nelle FAQ in materia di videosorveglianza presenti sul proprio sito web istituzionale.

Tramite il sito istituzionale viene, inoltre, messo a disposizione degli interessati il testo completo delle informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento specifiche per questa attività (*Allegato 1*).

Considerata la particolare delicatezza delle immagini che possono essere raccolte in un contesto quale quello sanitario, l'implementazione e l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza devono essere accompagnate dall'effettuazione di un'adeguata valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

Accesso alle immagini

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con adeguate misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 32 del Regolamento).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi a vario titolo accede alle immagini e/o ai sistemi di ripresa principalmente allo scopo di:

- visualizzare le immagini sul monitor (in modalità diretta)
- estrarre le immagini da conferire alle Autorità ovvero necessarie al Titolare per la difesa in giudizio dei diritti propri e/o di terzi
- modificare le impostazioni del sistema di videosorveglianza (fra cui angolo di ripresa, durata delle riprese, zoom, ecc.)
- effettuare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul sistema di videosorveglianza e le sue componenti

A tale scopo, il sistema di videosorveglianza mantiene appositi log contenenti il riferimento all'utente che svolge l'attività descritta, nonché la data e l'ora dell'attività. Tali log sono conservati per 6 mesi dalla loro produzione.

In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite alle singole persone fisiche, interne e/o esterne all'Azienda, autorizzate a svolgere tali compiti, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati quali "persone autorizzate" o, eventualmente,

“responsabili del trattamento”, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione. In proposito, si ricorda che è espressamente vietato alla persona autorizzata e/o al responsabile del trattamento di divulgare, ovvero utilizzare in qualsiasi altro modo, dati personali di terzi dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico, al di fuori delle indicazioni espressamente riportate nella nomina o successivamente ricevute dal Titolare.

In particolare, è espressamente vietato estrarre, diffondere ovvero cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i dati personali oggetto di trattamento e le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, anche se non organizzati in una banca dati, per qualsiasi finalità diversa da quelle previste dal Titolare.

Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Qualsiasi persona fisica, interna o esterna, abilitata ad operare sui sistemi di videosorveglianza e/o alla visualizzazione delle immagini, deve allo scopo essere appositamente nominata secondo i modelli predisposti da questa ASL (cfr. **Allegato 2 – atto di nomina a persona autorizzata alla videosorveglianza; Allegato 3 – atto di nomina a responsabile del trattamento**).

Non è ammesso nell'ASL di Rieti il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, nonché a servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di



fornitori (società di vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.),

Nei casi in cui sia attivo uno strumento di conservazione delle immagini, questa deve essere limitata a 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Estrazione delle immagini

Con riferimento all'eventuale necessità di provvedere all'estrazione di immagini per **a) la consegna alle Autorità a ciò legittimate per legge e/o b) nel caso le stesse risultino indispensabili per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda e/o di eventuali terzi nei limiti di quanto precisato nel testo completo delle informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento**, si applicherà la seguente procedura.

Al verificarsi di una delle situazioni che precedono, la Direzione Generale provvede tempestivamente a richiedere al personale allo scopo appositamente autorizzato di:

- 1) aprire, con l'apposita chiave in dotazione, l'armadio dove è custodito il DVR interessato
- 2) portare il DVR in modalità visualizzazione*
- 3) interrogare il sistema con rivisualizzazione del periodo temporale interessato*
(N.B.: qualsiasi richiesta di accesso alle immagini dovrebbe recare l'indicazione del periodo temporale di riferimento. L'accesso alle immagini, pertanto, dovrebbe essere limitato al periodo indicato nella richiesta)
- 4) una volta individuato l'evento di interesse, procedere con il salvataggio dell'immagine su apposito dispositivo esterno (Pennetta USB / Disco)*
- 5) estrarre il dispositivo esterno e riportare il DVR in modalità standard*
- 6) chiudere a chiave l'armadio dove è custodito il DVR
- 7) nel caso di accesso delle Autorità, consegnare il dispositivo esterno con le immagini alle stesse Autorità e farsi rilasciare, laddove possibile, un'attestazione formale di avvenuta consegna delle Immagini (es. verbale di acquisizione, sequestro, o simili)
- 8) nel caso di estrazione per necessità di tutela dell'Azienda e/o di eventuali terzi, consegnare il dispositivo esterno con le immagini alla Direzione Generale e redigere un sommario verbale delle operazioni compiute (persona che effettua l'accesso, data e ora dell'accesso, sintetica motivazione, periodo temporale delle immagini estratte, effettuata consegna) da conservare quale documentazione delle attività svolte.

**: in caso di necessità consultare il relativo manuale di utilizzo in dotazione*

Diritti degli interessati

Deve sempre essere assicurato agli interessati identificabili nelle immagini l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Regolamento, in particolare quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento (art. 15 e ss. del Regolamento).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati nei sistemi di videosorveglianza deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non sono in concreto esercitabili il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Per quanto precede, allorquando ci si trovi in presenza di un'istanza, in qualsiasi modo formulata, per l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il riscontro dovrà avvenire senza ritardo nei modi e nei tempi previsti dall'art. 12 medesimo. A tale scopo si ribadisce la necessità di informare immediatamente il Titolare e il Responsabile Protezione Dati all'indirizzo dpo@asl.rieti.it affinché vi provvedano senza ingiustificato ritardo.

Avvertenze

Si ricorda che in caso di accertata violazione delle norme del Regolamento, il Garante - fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti inibitori o prescrittivi - può applicare rilevanti sanzioni amministrative finalizzate ad assicurare l'osservanza dei suoi fondamentali obblighi. Inoltre, qualora emergano i presupposti di un possibile trattamento illecito di dati personali avente una specifica rilevanza di natura penale, l'Autorità è tenuta a denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio all'autorità giudiziaria.



Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore all'atto della sua sottoscrizione da parte del Direttore Generale

Allegati

- 1) Testo completo delle informazioni ex art. 13 Regolamento per gli interessati
- 2) Modello di nomina a persona autorizzata al trattamento dati in ambito videosorveglianza
- 3) Modello di nomina a responsabile ex art. 28 del Regolamento